



IL DIRITTO D'AUTORE

NELL'ERA DIGITALE

AUTOSTRADA O VICOLO CIECO?

FATTI E OPINIONI



IMPRESSUM

Mandante/Editore:

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), Berna

Gestione del progetto:

Felix Addor (IPI)

Coordinazione del progetto:

Michael Girsberger (IPI)

Grafica/Cartoon:

MEDIAparx AG, Berna
Fontana, Basilea

Traduzione:

Claudia Balmelli

Stampa:

Vögeli Druck, Langnau

Distribuzione:

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna
Telefono +41 (0)31 325 25 25
info@dirittodautore.ch

www.dirittodautore.ch

Accompagnamento del progetto (in ordine alfabetico):

- * *Amministrazione: Felix Addor (Capo gruppo redazionale), Michael Girsberger (Capo aggiunto) e Emanuel Meyer, Istituto Federale della Proprietà Intellettuale*
- * *Archivi/Biblioteche/Musei/Scienza: Mathias Berger (Forum Svizzero per il Diritto della Comunicazione, FS), www.sf-fs.ch; Jarka Looks (Istituto svizzero di diritto comparato), www.isdc.ch*
- * *Consumatori: Matthias Nast e Andreas Tschöpe (Fondazione per la protezione dei consumatori, FPC), www.konsumentenschutz.ch*
- * *Industria del divertimento: Stefan Meierhans e Roger Chevallaz (Audiovision Schweiz), www.audiovisionschweiz.ch*
- * *Media elettronici: Dominique Diserens (SRG SSR idée suisse), www.srgssridesuisse.ch; Frederik Stucki (Associazione Radio Private Svizzere, ARPS), www.vsp-asrp.ch*
- * *Open-source: Christian Laux e Urs Gehrig (openlaw), www.openlaw.ch*
- * *Promotori culturali: Yolanda Schweni e Bernhard Wittweiler (Suisseculture), www.suisseculture.ch*
- * *Società di gestione: Pierre-Henri Dumont (Società Svizzera degli Autori, SSA), www.ssa.ch; Ernst Brem (SWISSPERFORM), www.swissperform.ch*
- * *Stampa: Hanspeter Kellermüller (Associazione stampa svizzera), www.schweizerpresse.ch; Mathieu Fleury (impressum – I giornalisti svizzeri), www.impressum.ch*
- * *Tecnologia dell'informazione: Jürg W. Stutz (Associazione svizzera per la tecnica dell'informazione, della comunicazione e dell'organizzazione, SWICO), www.swico.ch; Josef Erni (Swiss Information and Communications Technology Association, SICTA), www.sicta.ch*
- * *Utenti: Peter Mosimann e Claudia Bolla-Vincenz (Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer, DUN), www.dun.ch*

CARA LETTRICE,

CARO LETTORE,

siamo tutti autori: ogni volta che scriviamo una lettera d'amore, che scattiamo una foto insolita o che creiamo una pagina Internet. Al contempo siamo anche utenti e consumatori: quando leggiamo un libro, ascoltiamo un brano musicale o guardiamo la televisione. Molte delle creazioni e attività elencate sono protette dal diritto d'autore. Affinché questa protezione sia garantita anche nell'era digitale è necessario adeguare la legge sul diritto d'autore in vigore. Cosa significa esattamente «protezione adeguata»? È questa la domanda cui vuole rispondere il presente opuscolo che è stato elaborato dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale in collaborazione con i diversi gruppi di interesse. Con fatti e chiarimenti relativi al diritto d'autore, e con le

opinioni delle cerchie interessate vogliamo contribuire alla formazione dell'opinione pubblica. Il nuovo diritto d'autore: vicolo cieco o autostrada? La decisione spetta a voi. Nel frattempo vi auguro una lettura informativa.

*Felix Addor, membro della Direzione
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale*

*Per saperne di più sul diritto d'autore:
www.dirittodautore.ch*

Per facilitare la lettura e per motivi di spazio abbiamo rinunciato all'impiego della forma femminile. Le opinioni espresse sono esclusivamente opinioni personali.

CONTENUTO

- 7 **IL NUOVO DIRITTO D'AUTORE: VICOLO CIECO O AUTOSTRADA?**
IL DIBATTITO È APERTO
- 13 **DALLE MALEDIZIONI SUI LIBRI AL DIRITTO D'AUTORE:**
LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE E ARTISTICHE ATTRAVERSO LA STORIA
- 21 **UNA SOLUZIONE SU MISURA:**
I TRATTATI INTERNET DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (OMPI)
- 31 **SELF-SERVICE O CONTROLLO DELLE UTILIZZAZIONI?**
GESTIONE DEI DIRITTI E COMMERCIO SU INTERNET
- 39 **OPINIONI**
COSA NE PENSANO I DIRETTI INTERESSATI
- 47 **ALTRI TEMI D'ATTUALITÀ**
- 53 **GLOSSARIO**
- 59 **LINK**

Altre richieste
per il diritto
d'autore?
Le metta pure
insieme alle
altre...



IL NUOVO DIRITTO D'AUTORE: VICOLO CIECO O AUTOSTRADA? IL DIBATTITO È APERTO

La società si trova nel bel mezzo di una fase di radicale cambiamento. Quanto sta succedendo è paragonabile a quanto è avvenuto con l'invenzione della stampa. Le nuove tecnologie dell'informazione come Internet e la telefonia mobile aprono la strada a un numero infinito di possibilità, ma anche a nuovi rischi.

Come garantire che l'artista e il ricercatore continuino a percepire un giusto reddito? Quali sono le conseguenze se una copia e un originale sono identici? Quali sono i diritti degli utenti? Come può essere garantito l'accesso ai contenuti digitali? La digitalizzazione è comparabile a un vicolo cieco o

piuttosto a un'autostrada? Sono queste le domande al centro del complesso dibattito sul diritto d'autore, la libertà d'informazione e la protezione dei consumatori.

Il mondo digitale: benedizione...

La rapida evoluzione della tecnologia digitale ha profondamente cambiato il rapporto della società con l'informazione e la cultura. Utenti e consumatori possono facilmente accedere a contenuti provenienti da ogni parte del mondo, copiarli e registrarli. Al contempo l'industria del divertimento ha creato nuove forme di produzione e distribuzione: grazie ai sistemi di Digital Rights Management (gestione

elettronica dei diritti) le opere e prestazioni protette dal diritto d'autore possono essere messe in vendita più facilmente e commercializzate on line. A trarne vantaggio sono gli utenti e i consumatori. Invece di acquistare musica, film, libri o programmi per computer in un negozio, se li procurano on line. Questi «contenuti» possono essere copiati su Internet e diffusi senza rilevanti perdite di qualità.

... o maledizione?

Come visto esiste il rischio che il consumatore cada nell'illegalità. Ciò potrebbe fare restare a bocca asciutta l'industria culturale e affievolire lo stimolo di proporre nuovi contenuti culturali. L'industria del divertimento ha reagito alla nuova tendenza introducendo «misure tecniche» per proteggere i suoi prodotti, come ad esempio i blocchi della riproduzione su CD e DVD, e combattendo le borse di scambio on line illecite. Tali misure possono tuttavia impedire anche gli impieghi legali come la copia per uso personale. Consumatori e utenti temono inoltre

che questo genere di strumento possa ostacolare l'applicazione e lo sviluppo di nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni, nonché l'accesso alle opere già esistenti. Nell'era digitale i consumatori, gli istituti di formazione e l'industria chiedono pertanto una delimitazione più netta dei confini del diritto d'autore.

Gli accordi internazionali

Per far fronte a queste diverse problematiche nel 1996 hanno visto la luce due trattati elaborati sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). I due trattati forniscono ai paesi membri dell'OMPI standard per adeguare la protezione degli autori, degli interpreti musicali e dei produttori di supporti audio all'era digitale.

Anche la Svizzera intende aderire ai due trattati e partecipare all'armonizzazione internazionale del diritto d'autore. Ciò rende indispensabile una revisione della legge sul diritto d'autore.

«La musica diverte e fa bene. È frutto della creatività dei musicisti, degli autori. Si tratta di un vero e proprio lavoro – e ogni lavoro merita di essere remunerato. Il diritto d'autore mi aiuta a vivere della mia arte. La pirateria, le copie gratuite di musica e film intaccano la sostanza e la creatività degli artisti. Un adeguamento del diritto d'autore alle nuove tecnologie è dunque imperativo.»

Polo Hofer

Musicista

«Evidentemente l'artista va protetto dalla pirateria. Tuttavia il diritto d'autore non può mettere in secondo piano gli interessi degli utenti e favorire unilateralmente i titolari di diritti d'autore. L'accesso alle opere protette è di interesse pubblico e deve essere garantito ai consumatori, alla ricerca e all'insegnamento anche nell'ambito digitale.»

Jacqueline Bachmann

*Direttrice della Fondazione per la protezione
dei consumatori, FPC*

«Il principale merito del mondo digitale è di permettere a tutti un accesso facile e continuo ai contenuti più diversi. Nuove soluzioni informatiche consentono una giusta retribuzione dei contenuti consultati. I consumatori hanno così la possibilità di pagare in modo mirato le prestazioni di cui usufruiscono.»

Urs T. Fischer

Country General Manager, Hewlett-Packard

«L'impiego di programmi open-source in ambito pubblico comporta un enorme potenziale di risparmio. Qualsiasi programma realizzato su mandato pubblico appartiene alla collettività e dovrebbe essere messo a disposizione gratuitamente a tutti gli interessati come software open source.»

Kurt Bader

Capo IT, Cantone di Soletta

«L'ampliamento della protezione del diritto d'autore ci consente di soddisfare grazie ai sistemi DRM le esigenze del consumatore moderno a livello mondiale. Se la protezione non viene adeguata a quest'era digitale, prima o poi non saremo più in grado di esercitare la nostra professione di musicisti perché sono in molti, ormai, a procurarsi la nostra musica gratuitamente su Internet.»

Gotthard – The band

«Il servizio pubblico svolto dalla radio e dalla televisione in Svizzera è il propulsore ideale per la creazione di nuove opere, la loro produzione e valorizzazione. È nell'interesse del pubblico che gli organismi di diffusione continuino ad adempiere al loro mandato anche su Internet senza essere ostacolati. La piazza produttiva Svizzera va consolidata e sostenuta.»

Daniel Eckmann

Direttore generale aggiunto, SRG SSR idée suisse

«Know how, spirito innovativo e creatività sono gli elementi chiave del successo dell'economia svizzera. In questo contesto il diritto d'autore ha un'importante funzione incentivante. Lo sfruttamento delle opere nell'era digitale assume proporzioni senza precedenti. Ciò implica necessariamente un adeguamento delle regole e una rivalutazione di principi che sono obsoleti e improntati al monopolio e al collettivismo.»

Thomas Pletscher

Membro della Direzione economiesuisse

Questo modello
vi permette di
risparmiare sui
compensi per
le fotocopie!



Battista

DALLE MALEDIZIONI SUI LIBRI AL DIRITTO D'AUTORE: LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE E ARTISTICHE ATTRAVERSO LA STORIA

«Sia maledetto chiunque utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che la libbra affligga chiunque ne modifichi il contenuto [...]. Consegni questo messaggio a Satana e lo segua all'inferno chi vuole passare l'eternità in sua compagnia.»

Traduzione libera di una maledizione del 13° secolo (fonte: Eike von Repgow, Sachsenspiegel: traduzione dal tedesco medievale di Paul Kaller, Monaco 2002, p. 15)

Nel Medioevo gli autori proteggevano le loro opere da utilizzi illeciti semplicemente inserendo «maledizioni». L'introduzione della stampa rese finalmente

possibile la riproduzione su larga scala delle opere letterarie. Ciò contribuì da un lato all'alfabetizzazione della società: il sapere non era ormai più appannaggio dell'élite. D'altro lato iniziò il fenomeno delle ristampe. Per proteggere gli autori delle versioni originali le autorità crearono il cosiddetto «privilegio di stampa», limitato nel tempo e a determinati ambiti. Tali privilegi non erano attribuiti agli autori, ma agli stampatori. Per quanto riguarda quell'epoca si può dunque parlare di diritto sulla copia (copyright), ma non di diritto d'autore.

L'avvento della proprietà intellettuale

Solo con l'illuminismo artisti, autori e società prendono coscienza della necessità di proteggere le opere artistiche. Nasce dunque la «dottrina della proprietà intellettuale»: chi realizza opere di natura immateriale deve poter far valere il proprio diritto di proprietà alla stessa stregua di un artigiano. Si prende atto inoltre dell'esistenza di una correlazione tra l'autore e la sua opera, il che porta alla creazione di un diritto morale d'autore.

All'inizio del 19° secolo paesi come l'Inghilterra, la Francia e la Prussia definiscono regole nazionali per gestire la proprietà intellettuale. In Svizzera inizialmente diversi cantoni si oppongono a una regolamentazione, l'esportazione di opere non protette verso i paesi vicini è, infatti, un commercio molto lucrativo. Nel 1883, tuttavia, anche in Svizzera entra in vigore la prima legge sul diritto d'autore.

Il diritto d'autore: una questione di equilibrio

Le attese della società nei confronti del diritto d'autore sono molte e contrastanti: operatori culturali e produttori mirano in primo luogo ad ottenere diritti esclusivi che garantiscano loro una base di sopravvivenza, di commercio e di investimento. Utenti e consumatori auspicano invece un accesso possibilmente completo e vantaggioso ad ogni genere di contenuti. Gli utenti possono a loro volta essere operatori culturali o autori scientifici che ricorrono ad opere esistenti nell'ambito delle rispettive attività. Il cerchio si chiude: solo una legge sul diritto d'autore equilibrata sarà in grado di soddisfare tutte queste esigenze. La legge sul diritto d'autore del 1992 attualmente in vigore ha saputo garantire questo equilibrio, ad esempio con «l'eccezione alla protezione per gli utilizzi a fini didattici» che consente, tra le altre cose, la riproduzione di opere per le classi scolastiche ma al contempo prevede che l'autore percepisca un compenso.

Il diritto d'autore e l'evoluzione tecnologica

Il progresso tecnico crea possibilità di produzione e utilizzazione sempre nuove: il fenomeno, iniziato nel 15° secolo con l'avvento della stampa, è continuato con l'invenzione della radio, della televisione e di Internet nel 20° secolo. Progressivamente si è creato un mercato per l'utilizzo di massa dei contenuti. Oggigiorno questo mercato è un elemento essenziale dell'industria culturale che, in Svizzera, impiega oltre 80 000 persone e, con una cifra d'affari annua di circa 17 miliardi di franchi svizzeri, contribuisce in modo significativo all'economia del paese. La crescente diffusione di Internet, della radio e della televisione digitale nonché della telefonia mobile – si pensi alle prestazioni on line e alle suonerie – non farà che rafforzare questo mercato e il suo influsso. La legislazione deve tenere conto di questi sviluppi.

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE IN VIGORE

Cosa sono i diritti d'autore?

I diritti d'autore sono monopoli limitati nel tempo. Consentono all'autore di autorizzare o vietare determinate utilizzazioni della sua opera. Ciò gli consente ad esempio di esigere un compenso per l'esecuzione o la diffusione della sua opera e dunque di percepire un reddito. Il diritto d'autore gli conferisce inoltre diritti patrimoniali che può trasmettere a terzi tramite una licenza o un trasferimento di diritti. Tra questi si annoverano il diritto di rappresentazione e di recitazione, il diritto di riproduzione, di diffusione, di emissione e di ritrasmissione nonché il diritto di far vedere o udire.

Oltre ai diritti patrimoniali elencati il diritto d'autore protegge anche la relazione personale dell'autore con l'opera, dal momento che si tratta dell'espressione della sua creatività e soggettività. Questi diritti morali d'autore proteggono l'autore da una ridicolizzazione o da uno snaturamento della sua opera. L'autore ha inoltre il diritto di stabilire se, quando e a quali condizioni la sua opera può essere pubblicata. Ha inoltre il diritto di essere menzionato come autore. I diritti morali d'autore non sono trasferibili a terzi.

Esempio diritto d'autore

Siete in macchina e fischiattate una nuova melodia. Congratulazioni! Siete un autore!

Cosa sono i diritti di protezione affini?

Per rendere un'opera udibile o visibile sono spesso necessarie altre persone: interpreti (che non creano l'opera protetta, ma la eseguono), produttori e organismi di diffusione. A queste persone e aziende sono conferiti diritti di protezione affini (anche detti «diritti di protezione connessi») che attribuiscono loro determinati diritti patrimoniali per le loro esecuzioni, registrazioni e diffusioni.

Esempio diritti di protezione affini

Vi esibite con il vostro gruppo suonando un pezzo che avete composto e vi procurate un contratto discografico. Il vostro gruppo diventa famoso, siete invitati in televisione e il vostro pezzo passa in radio. Sono scaturiti diritti di protezione affini.

Quali sono le opere protette?

Opere protette	Opere non protette
Opere musicali, testi (letteratura, articoli di giornale, ecc.)	Sentenze dei tribunali
Fotografie, film, immagini	Leggi
Programmi per computer	Concetti
Edifici, carte geografiche	Fascicoli di brevetti
Pantomime, ecc.	Mezzi di pagamento, ecc.

Il diritto d'autore svizzero in un colpo d'occhio

Chi è protetto?	Autore	Interprete	Produttori di supporti audio e audiovisivi	Organismi di diffusione
Cosa è protetto?	Opera (incl. software)	Esecuzione	Registrazione	Diffusione
Per quanto tempo?	70 anni (50 per i software)	50 anni	50 anni	50 anni
dopo la morte dell'autore, risp. dall'esecuzione della prestazione				
Quali sono i diritti conferiti?	Diritto di rappresentazione, di recitazione e di esecuzione	•		
	Diritto di registrazione	•		•
	Diritto di riproduzione	•	•	•
	Diritto di diffusione	•	•	•
	Diritto di fare vedere o udire	•		•
	Diritto di emissione	•		
	Diritto di ritrasmissione	•		•

Come si diventa autori o titolari di un diritto di protezione affine?

La protezione conferita dal diritto d'autore è automatica, ossia nasce nel momento in cui si fornisce una delle prestazioni definite dalla legge, creando un'opera e rappresentandola, diffondendo un'emissione, oppure creando un supporto audio o audiovisivo.

Possibilità e limiti del diritto d'autore

Spetta all'autore decidere cosa fare della propria opera: può pubblicarla o tenerla per sé; utilizzare l'opera a scopo di lucro o metterla a disposizione gratuitamente; può infine gestirla personalmente o trasmettere i propri diritti patrimoniali a terzi, ad esempio a una casa editrice, a un produttore o a una società di gestione.

La protezione dell'autore, tuttavia, non è illimitata e in diversi ambiti il suo monopolio è circoscritto a

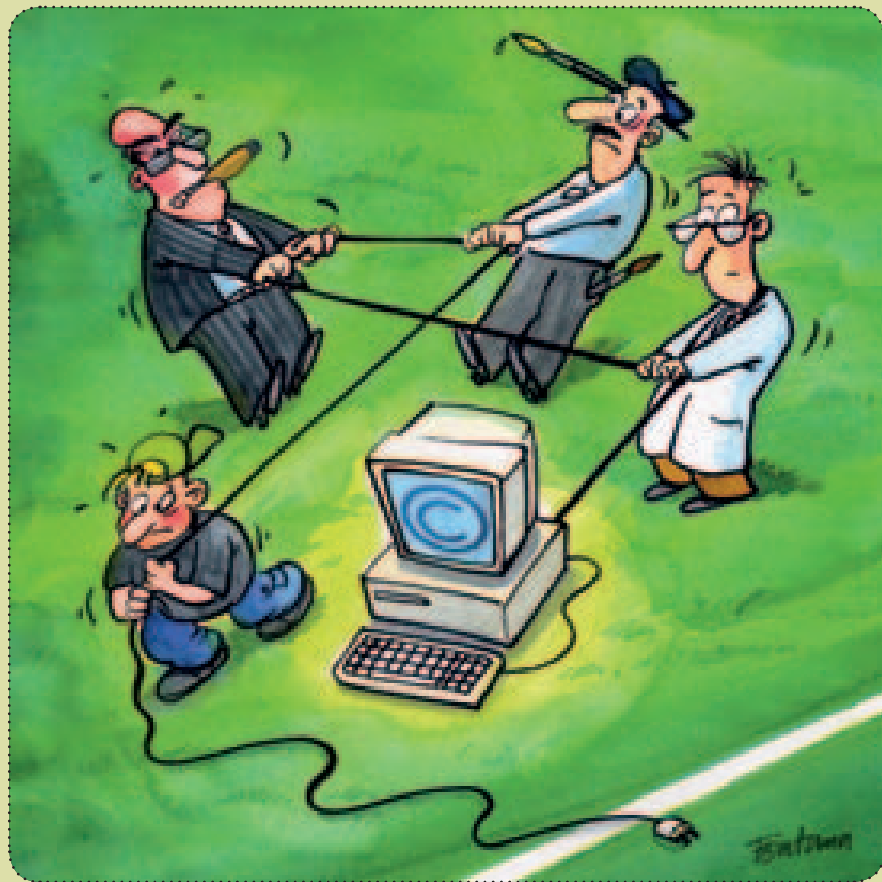
favore della collettività. L'intento è garantire a quest'ultima un accesso possibilmente adeguato all'informazione e alla cultura e creare così un giusto equilibrio a favore della libertà di pensiero e di informazione. Il limite più importante è il «termine di protezione». La protezione si estingue 70 anni dopo la morte dell'autore (50 per i programmi per computer), e 50 anni dopo l'esecuzione della relativa prestazione per i diritti di protezione affini. Una volta estinta la protezione, le opere e le prestazioni fornite sono a libera disposizione della collettività. Diventano cioè di pubblico dominio.

Il diritto d'autore contiene eccezioni anche dove, finora, non è stato possibile controllare le utilizzazioni singolarmente. Ciò è il caso, in particolare, per l'uso privato. Nel quadro dell'insegnamento e dell'informazione interna delle aziende, ad esempio, la legge ne autorizza un certo numero. Sono inoltre permessi tutti gli impieghi per uso privato, in particolare la copia privata.

In contropartita i titolari ricevono un'indennità forfetaria riscossa dalle società di gestione. Si tratta della cosiddetta «gestione collettiva». L'ammontare dell'indennità è stabilito dalle società di gestione che allestiscono tariffe negoziate con le associazioni di utenti interessate. Le tariffe sono sottoposte al Sorvegliante dei prezzi e approvate da una commissione arbitrale indipendente. Il prodotto della gestione è ripartito tra tutti gli aventi diritto secondo uno specifico regolamento.

Esempio gestione collettiva

Fate una copia del vostro CD preferito per un'amica. Il CD vergine (di 80 minuti) vi costa 70 centesimi di cui 7 sono pagati alla società di gestione SUISA a titolo di indennità. La SUISA ripartisce equamente questa cifra agli aventi diritto secondo una chiave di ripartizione negoziata ad hoc.



UNA SOLUZIONE SU MISURA:

I TRATTATI INTERNET DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (OMPI)

L'obiettivo principale della revisione della legge sul diritto d'autore è l'adeguamento della protezione alla moderna società dell'informazione.

Dall'analogico al digitale

La legge in vigore risale all'epoca analogica, l'era delle videocassette e dei videoregistratori. Contrariamente agli apparecchi analogici, quelli digitali, come i registratori di CD e DVD o i PC, sono in grado di creare a basso prezzo un numero illimitato di copie senza perdita di qualità. In aggiunta anche la centesima copia di una copia è identica all'originale per quanto riguarda la qualità del suono e dell'immagine. La tecnologia digitale non consente solo

di copiare contenuti, ma anche di proteggerli: misure come il blocco delle riproduzioni e i controlli della messa a disposizione permettono di prevenire le utilizzazioni vietate.

La spinta tecnologica provocata dalla digitalizzazione è intensificata da Internet che consente il trasferimento rapido e conveniente di contenuti digitali in tutto il mondo. Questo tipo di comunicazione illimitata ha portato numerosi vantaggi e migliorato l'accessibilità delle informazioni. Ciò ha ridefinito il concetto di «free flow of information» – l'accesso illimitato all'informazione – dandogli nuova importanza. Il rovescio della medaglia è che Internet si

presta anche ad abusi come mettere a disposizione contenuti protetti dal diritto d'autore in una borsa di scambio.

Due trattati internazionali

Tutti questi aspetti devono confluire nei lavori per l'armonizzazione del diritto d'autore internazionale avviati nel 1996 con i due trattati Internet dell'OMPI, il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). I due trattati rappresentano nuovi standard tesi a garantire i diritti degli autori e di determinate prestazioni connesse nell'era digitale, che anche la Svizzera vuole raggiungere con la revisione del diritto d'autore.

Mentre il WCT riguarda la protezione dei contenuti, il WPPT garantisce una protezione minima per gli interpreti musicali e i produttori di supporti audio.

Il WPPT non definisce i diritti degli organismi di diffusione, dei produttori di opere audiovisive e degli attori, ma il dibattito in merito è già stato aperto. Gli sforzi per adeguare la protezione al livello internazionale si moltiplicano.

I PUNTI CHIAVE DEI TRATTATI INTERNET DELL'OMPI

Ampliamento del diritto «on demand»

Per diritto «on demand» si intende il diritto di rendere pubblica un'opera su una rete di comunicazione (ad es. su Internet). I negozi di musica on line operano in base a questo diritto. Per poter commercializzare un'opera devono procurarsi un'apposita licenza sia dall'autore sia dal produttore. Mentre in Svizzera l'autore dispone automaticamente di un diritto «on demand» esclusivo, il WPPT prevede di estenderlo ai titolari di diritti di protezione affini. Il diritto d'autore svizzero andrebbe dunque ampliato in quest'ambito.

Gli organismi di diffusione chiedono invece una limitazione del diritto su richiesta al fine di poter mettere a disposizione i programmi diffusi senza dover negoziare i singoli diritti per i supporti audio integrati con tutti i titolari. Numerosi titolari si sono tuttavia espressi contro questa iniziativa.

Migliore protezione degli interpreti

Il WPPT migliora la protezione degli interpreti introducendo due misure: in primo luogo estendendo la protezione dalle interpretazioni alle esecuzioni che rappresentano un'espressione del folclore, in secondo luogo prevedendo una protezione della personalità dell'artista interprete.

a) Protezione del folclore

Il folclore – come ad esempio il lancio della bandiera in Svizzera – nasce nella comunità ed evolve attraverso le generazioni. Non si tratta tuttavia di opere ai sensi del diritto d'autore.

Questa equiparazione delle rappresentazioni di opere e di folclore è controversa ed è da tempo oggetto di dibattito: i fautori vedono differenze minime tra le rappresentazioni di espressioni di folclore e di opere. Gli oppositori sostengono invece che il termine folclore è vago e che un'equiparazione condurrebbe a ingiustificati obblighi di compenso.

b) Protezione della personalità degli artisti interpreti
La protezione della personalità è già fortemente sviluppata nel codice civile svizzero. Per rendere la legislazione svizzera conforme alle norme internazionali basterebbe introdurre il «diritto dell'artista interprete di far riconoscere la sua qualità di artista interprete per la sua prestazione» nel diritto d'autore.

Esempio protezione della personalità

Avete registrato un assolo di chitarra per accompagnare un pezzo cantato da un'amica. Al momento in cui il CD viene pubblicato vi accorgete che come chitarrista non siete indicati voi ma il produttore che ha elaborato tecnicamente il vostro assolo prima di integrarlo nella registrazione. Oltre ad avanzare rivendicazioni finanziarie in questo caso avete il diritto di pretendere di essere inseriti nelle informazioni sugli artisti interpreti che hanno collaborato al CD.

PROTEZIONE DELLE MISURE TECNICHE

Cosa sono le misure tecniche?

Le misure tecniche sono presenti negli apparecchi e nei programmi per computer per evitare che gli utenti accedano illegalmente a contenuti digitali o che li riproducano senza autorizzazione. Ne sono un esempio il blocco delle riproduzioni sui CD audio, i codici regionali dei DVD e l'accesso protetto da password ai negozi di musica on line o al punto vendita on line di una casa editrice che mette a disposizione giornali, riviste e contributi scientifici in forma digitale.

Perché proteggere giuridicamente le misure tecniche?

Il progresso tecnico ha notevolmente facilitato e reso meno onerosa la creazione e la diffusione di copie di ottima qualità. Le misure tecniche devono garantire il rispetto dei diritti e fornire così una base ai nuovi modelli di commercio. Tuttavia, anche questo tipo

di misura assicura una protezione limitata. Per gli addetti ai lavori e per gli utenti più esperti superare questo tipo di protezione non è difficile – i relativi programmi sono facilmente reperibili su Internet. Pertanto si è presa a livello internazionale la decisione di vietare l'elusione di tali tecnologie e porre così un ulteriore ostacolo alla pirateria.

L'impatto delle misure tecniche

Le misure tecniche possono avere effetti negativi: potenzialmente, infatti, limitano o rendono impossibili anche utilizzazioni conformi alla legge come la creazione di una copia privata.

Esempio misure tecniche

Avete acquistato un CD che potete ascoltare con i sistemi tradizionali. Volete ascoltare il CD anche sul vostro computer ma potete farlo solo installando sul computer il programma che accompagna il CD. Copiare il CD è impossibile – il prodotto è protetto. Di conseguenza non è possibile neppure fare una copia per uso privato. La protezione perseguita può dunque scontrarsi con gli interessi legittimi di utenti e consumatori.

Requisiti dei trattati Internet

La protezione delle misure tecniche è stata per la prima volta inclusa nelle regolamentazioni internazionali sul diritto d'autore con i trattati Internet. I trattati impegnano le parti contraenti a prevedere «un'adeguata tutela giuridica» e preconstituire «mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche». Spetta ai singoli membri definire cosa si intende per «mezzi di ricorso efficaci». Questa protezione deve perlomeno impedire che siano commessi, nei confronti delle loro opere, atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati per legge.

Oltre alle misure tecniche i trattati Internet dell'OMPI proteggono anche le informazioni sulla gestione dei diritti («rights management information»). Si tratta di informazioni che accompagnano i contenuti digitali, ad esempio i dati relativi agli autori che non possono essere modificati o cancellati senza autorizzazione. In Svizzera la protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti non è messa in discussione.

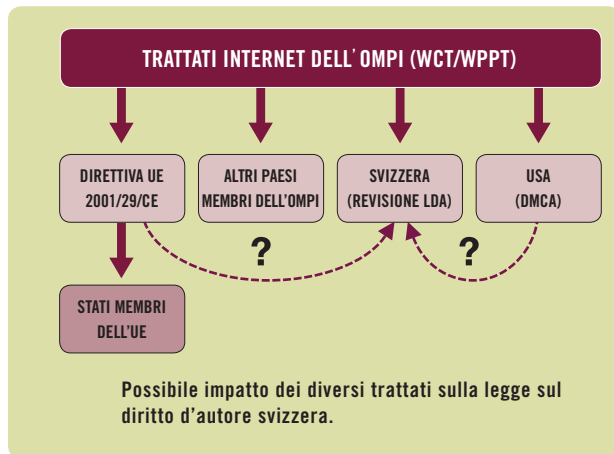
La situazione all'estero

Oltre alla Svizzera numerosi altri paesi membri dell'OMPI hanno firmato e in parte già attuato nella legislazione nazionale i trattati Internet. Anche l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri aderiranno ai due trattati.

Poiché questi definiscono unicamente uno standard minimo, le parti contraenti sono libere di introdurre norme più estese. Ecco due esempi di attuazione che vanno oltre lo standard minimo e hanno un impatto a livello mondiale:

- * *il Digital Millennium Copyright Act (DMCA) negli Stati Uniti che influisce anche sugli accordi di libero scambio che il paese conclude con altri paesi;*
- * *la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Direttiva sulla società dell'informazione) dell'UE tesa a*

garantire un'attuazione possibilmente uniforme dei trattati Internet dell'OMPI nelle legislazioni dei suoi paesi membri.



La Svizzera è obbligata ad aderire ai trattati Internet dell'OMPI?

Sì, la Svizzera ha firmato i trattati Internet dell'OMPI nel 1997 e in quanto membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è obbligata ad attuarli.

VINCOLI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Vincoli internazionali

Secondo un postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale la revisione deve tenere conto delle disposizioni dell'UE, in particolare della Direttiva sulla società dell'informazione. Un allineamento con il diritto dell'UE si tradurrebbe in una protezione più estesa delle misure tecniche: contrariamente ai trattati Internet dell'OMPI la direttiva europea non si applica solo all'elusione delle misure tecniche ma allo scambio di attrezzature e prestazioni di servizio che rendono

possibile l'elusione. Tale protezione andrebbe equilibrata con gli interessi degli utenti e dei consumatori. La direttiva impegna dunque i paesi membri a garantire che determinate eccezioni alla protezione siano a disposizione degli utenti anche dove sono impiegate misure tecniche.

Vincoli nazionali

È essenziale anche considerare i vincoli nazionali come la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 che rende indispensabile l'introduzione di nuove eccezioni alla protezione a favore dei disabili tese a rendere accessibili le opere, ad esempio trasformando testi in braille o registrando audiolibri.

Verso la revisione

L'avamprogetto di legge è stato posto in consultazione il 1° ottobre 2004. I gruppi di interesse concordano sulla necessità di adeguare il diritto d'autore al progresso tecnologico. Non vi è invece consenso su come raggiungere l'obiettivo.

Le persone che esercitano attività culturali

sostengono un'attuazione esaustiva dei trattati Internet dell'OMPI nella legge sul diritto d'autore svizzero, pur esprimendosi a favore del mantenimento delle utilizzazioni finora consentite, segnatamente l'uso privato, nella misura in cui sia loro corrisposta un'indennità adeguata.

L'industria del divertimento esige una migliore protezione contro le copie illecite di contenuti digitali. A tale fine chiede un efficace divieto di elusione delle misure tecniche come previsto dalla legislazione europea, nonché una limitazione delle copie per uso privato. In futuro ciò renderebbe possibile

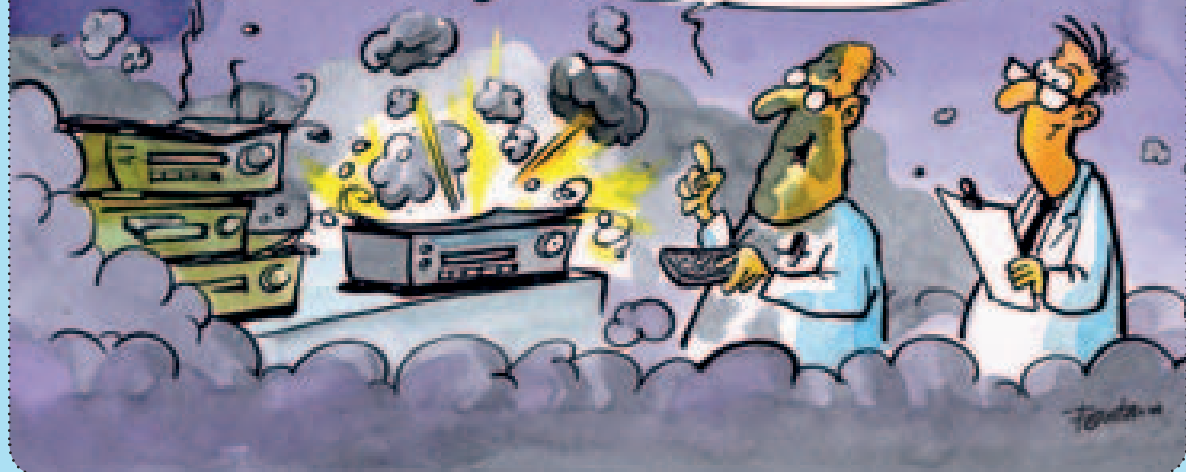
regolare i pagamenti con ogni singolo consumatore: chi fa uso di una prestazione dovrà pagarla, chi invece non ne fa uso non dovrà pagare nulla.

Gli organismi di diffusione ritengono indispensabile l'impiego delle nuove tecnologie di comunicazione per fornire le proprie prestazioni a tutti i consumatori. Tra le altre cose chiedono pertanto facilitazioni pratiche per l'utilizzo delle loro produzioni d'archivio.

I consumatori e gli utenti si chiedono quali siano le utilizzazioni consentite. Temono che il divieto di elusione delle misure tecniche limiti notevolmente gli usi consentiti dalla legge. L'insegnamento, la ricerca e la scienza in particolare vedrebbero ridotte le possibilità legali di informarsi e documentarsi. Chiedono pertanto un allentamento del divieto di elusione e, in rapporto con l'introduzione di una protezione delle misure tecniche, la revisione del sistema di riscossione del compenso. Ritengono infatti

inammissibile che a causa dei sistemi di Digital Rights Management l'utente sia chiamato a pagare un'utilizzazione due volte: a chi rende i contenuti accessibili e alle società di gestione.

Abbiamo trovato il
sistema anticopia ideale!
Un CD che esplode
al primo ascolto...



SELF-SERVICE O CONTROLLO DELLE UTILIZZAZIONI?

GESTIONE DEI DIRITTI E COMMERCIO SU INTERNET

Nuovi modelli di commercio grazie ai DRM?

Digital Rights Management (DRM) significa «gestione elettronica dei diritti». I sistemi DRM consentono una gestione e commercializzazione elettronica dei diritti per l'utilizzo di contenuti digitali. Questi sistemi permettono a chi offre contenuti digitali di creare nuovi modelli di commercio e offrire contenuti digitali come brani musicali, film e suonerie on line – proponendo diversi livelli di qualità e prezzi, e varie possibilità di utilizzazione. L'offerente ha la possibilità di trattare individualmente con il cliente e definire la durata e la frequenza degli ascolti o della visualizzazione. Può inoltre decidere

se consentire la registrazione del contenuto o la sua stampa. Le misure tecniche permettono di definire e controllare l'accesso ai servizi offerti.

Il DRM ha rivoluzionato il modo in cui i contenuti sono diffusi on line. Nonostante la continua crescita dell'offerta di opere su Internet gli standard tecnici che garantiscono la compatibilità di apparecchi e formati sono ancora inadeguati. Anche i sistemi di pagamento on line sono perfettibili: è vero che esistono diversi metodi come le carte di credito, la Postcard, Click&Buy di Swisscom e Paypal di eBay, la maggior parte dei consumatori, tuttavia, trova questi sistemi troppo complicati. Nonostante

le difficoltà elencate sembra che il DRM si stia progressivamente imponendo sul mercato.

Esempio DRM

Il nuovo album del vostro gruppo preferito è in vendita anche presso un negozio di musica on line. Secondo le condizioni dell'offerente i singoli pezzi possono essere ascoltati per pochi centesimi come stream o scaricati per poco più di un franco. Chi scarica l'album intero o singoli pezzi sul proprio PC può ascoltarli al massimo su 5 altri PC, copiarli tre volte su un CD e scaricarli una volta sull'apparecchio di un determinato produttore. Il blocco delle riproduzioni impedisce la realizzazione di altre copie.

DRM: i pro

L'industria del divertimento e una parte delle persone che esercitano attività culturali concordano sul fatto che il DRM abbia notevolmente semplificato la commercializzazione dei contenuti digitali. Contrariamente alla gestione collettiva il DRM permette un calcolo preciso: solo chi usufruisce effettivamente di un'opera è chiamato a pagare. L'industria del divertimento ritiene che in determinati ambiti, grazie alla possibilità di attribuire le utilizzazioni ai singoli utenti, le società di gestione siano ormai superflue. Secondo questo gruppo di interesse il DRM offre, in particolare a chi esercita attività culturali, una certa indipendenza dai produttori e la possibilità di distribuire le loro opere in modo autonomo tramite Internet. Si ritiene segnatamente che saranno dati maggiori stimoli per la creazione di nuove opere.

❖ BORSE DI SCAMBIO – SVANTAGGIOSE PER GLI AUTORI?

Le borse di scambio – reti cosiddette peer-to-peer – consentono il trasferimento di contenuti da un utente all'altro. Il sistema si basa sulla realizzazione elettronica di copie.

Nelle borse di scambio viene messa a disposizione gratuitamente e senza il permesso degli aventi diritto una quantità enorme di contenuti digitali (ad es. musica, film, software e letteratura). Ciò è illegale e porta a una limitazione dell'offerta on line conforme alla legge.

Numerosi studi attribuiscono alle borse di scambio parte della responsabilità per il calo delle vendite di CD. In Svizzera solo i produttori di supporti audio stimano perdite pari a 135 milioni di franchi svizzeri per il periodo dal 2000 al 2004. Questa situazione ha spinto il settore del divertimento a perseguire le borse di scambio in giudizio. Altri studi attribuiscono le perdite alla situazione economica in generale e al fatto che la distribuzione su Internet si sia fatta attendere troppo a lungo. Altre analisi ancora sostengono che chi utilizza le borse di scambio acquista in media più CD di altri.

I consumatori si chiedono se possono utilizzare le borse di scambio oppure no. La maggioranza degli esperti nel campo ritengono che il download ad uso privato rappresenti una copia privata e sia quindi conforme alla legge in vigore. Fino ad oggi i tribunali non si sono ancora pronunciati in merito. È invece illecito mettere a disposizione di altri utenti i dati sul proprio disco duro, dunque caricare (upload) contenuti protetti dal diritto d'autore.

• LICENZE CREATIVE COMMONS

Creative Commons è un'organizzazione non profit con sede negli Stati Uniti che si impegna a favore di un uso opportuno del diritto d'autore e dal 2001 mette a disposizione modelli di contratti di licenza. Sotto il profilo giuridico queste cosiddette licenze Creative Commons (licenze CC) si muovono tra diritto d'autore tradizionale (tutti i diritti riservati) e dominio pubblico (nessun diritto riservato). Le licenze CC sono utilizzabili a livello mondiale: sono quindi state tradotte in numerosi paesi e, dove necessario, adeguate alla legislazione nazionale. Questo è avvenuto anche in Svizzera. In Svizzera, tuttavia, chi ha già ceduto i propri diritti a una società di gestione non può semplicemente utilizzare una licenza CC.

Con questo tipo di licenza l'autore conserva i propri diritti, ma autorizza irrevocabilmente gli utenti ad usare la sua opera (testi, immagini, musica, film) gratuitamente e in ambito non commerciale per l'intera durata della protezione (alcuni diritti riservati). Le licenze CC sono articolate modularmente. Per permettere a utenti e consumatori di riconoscerle facilmente vengono utilizzati semplici simboli (pittogrammi) che spiegano a quali condizioni è possibile fare uso dell'opera in questione. www.creativecommons.ch

DRM: i contro

Molte persone che esercitano attività culturali temono di restare a mani vuote e che a trarre profitto dai sistemi di DRM saranno solo gli offerenti. Un numero importante di artisti non sarebbe in grado di

permettersi i sistemi DRM, dipenderebbe quindi dai grandi portali on line e solo difficilmente potrebbe gestire in modo autonomo le proprie opere e performance. I creatori di prodotti open source temono che i sistemi DRM possano impedire l'installazione

dei loro software su hardware e sistemi operativi oltre che l'accesso a determinati contenuti, e questo pregiudicherebbe la loro sopravvivenza sul mercato.

Utenti e consumatori sono scettici in particolare nei confronti delle misure tecniche che gestiscono l'accesso a molti servizi DRM. Temono in particolare un impiego abusivo di tali sistemi che hanno sarcasticamente ribattezzato «digital restriction management». Oltre a un accesso limitato alle opere esistenti temono una moltiplicazione dei compensi, un rincaro dei contenuti nonché una protezione insufficiente dagli abusi dei dati personali forniti tramite i sistemi DRM.

I pro e i contro elencati rendono necessaria una legislazione avveduta non solo nell'ambito del diritto d'autore ma anche nel diritto sulla protezione dei dati e sulla concorrenza.

❁ **NEGOZI DI MUSICA ON LINE**

Nel 2003 è stato inaugurato negli USA iTunes, uno dei primi negozi legali di musica on line. Questo genere di negozi offre servizi basati sul DRM molto apprezzati dal pubblico. Nel frattempo sono innumerevoli gli offerenti in tutto il mondo. Sul mercato svizzero se ne contano oggi più di 10: oltre a iTunes ci sono tra gli altri Sony Connect, Ex Libris, iM della Migros e MSN-Music. In alternativa all'acquisto di un CD i negozi di musica on line consentono all'utente di scaricare i pezzi che lo interessano sul proprio PC o lettore MP3. Per questo servizio pagano da 1 a 2 franchi a titolo o circa 15 franchi per un intero album. I possibili modelli per questo genere di negozio sono illimitati: Magnatune, ad esempio, mette a disposizione singoli pezzi gratuitamente con una licenza Creative Commons, chi vuole scaricare un intero album, invece, deve pagarlo.

DRM vs. compensi sui supporti vergini

Finora non è stato possibile pagare determinate utilizzazioni in modo diretto e individuale. È il caso, ad esempio, della copia per uso privato. Questo tipo di copia era dunque legale; tuttavia veniva riscosso un compenso sul supporto vergine teso a indennizzare l'autore per la copia ad uso privato della sua opera. Oggi il DRM consente in particolare ai grandi offerenti di gestire direttamente le singole utilizzazioni. Segnatamente per quanto riguarda il download di opere da Internet ci si chiede se il compenso sui supporti vergini in questo ambito sia ancora giustificato. Dopotutto gli utenti pagano già per scaricare un'opera sul computer o sul telefonino.

Molti autori aventi diritto alla protezione delle loro prestazioni e società di gestione non vogliono rinunciare ai compensi sui supporti vergini nemmeno nel caso del download a pagamento. Ritengono infatti che tale compenso copra le copie realizzate dal consumatore sui suoi mezzi di registrazione. Sostengono inoltre

che con il compenso riscosso dal consumatore il provider paghi esclusivamente per le proprie utilizzazioni ossia per le copie e la loro messa a disposizione sul server. Poiché si tratta di due procedimenti distinti non si può dunque, a loro avviso, parlare di imposizione doppia o addirittura multipla. L'obiettivo dovrebbe essere garantire all'autore un compenso adeguato per ogni utilizzazione. La registrazione di contenuti su un supporto vergine è un'utilizzazione in questo senso, indipendentemente dal fatto che sia stata resa possibile da un Internet provider o in altro modo.

Agli occhi di molte associazioni di consumatori e utenti scaricare una canzone o un film contro pagamento equivale ad acquistare un CD o un DVD in un negozio. Il pagamento di un compenso su supporti vergini per gli acquisti elettronici sarebbe ingiustificato. Poiché il DRM ha reso possibile attribuire esattamente ogni singola utilizzazione, un compenso forfetario supplementare per uno stesso uso sarebbe arbitrario.

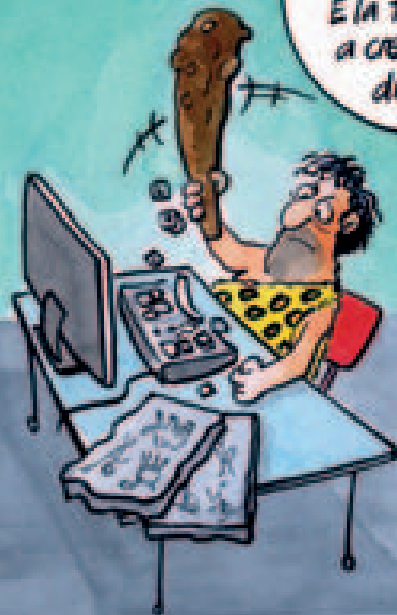
ORGANISMI DI DIFFUSIONE E INTERNET

Le moderne tecnologie di comunicazione hanno un grande impatto sulla radio e la televisione e sul modo in cui vengono diffusi i programmi. Oggi numerose emissioni sono diffuse su Internet in contemporanea o in differita. Poiché sempre più consumatori dispongono di accessi Internet a banda larga fuori e dentro casa, sfruttano sempre più spesso l'offerta di programmi tramite questo canale. Ciò che per il consumatore è il semplice consumo di un'opera su Internet, nel quadro del dibattito sul diritto d'autore viene definito con i termini simulcasting, webcasting, on demand o podcasting:

- * simulcasting (simultaneous broadcasting) significa che una trasmissione radiofonica o televisiva viene diffusa contemporaneamente su Internet tramite il cosiddetto streaming;
- * webcasting significa che una trasmissione viene preparata su Internet sotto forma di file streaming, come ad esempio la web-radio e la web-tv;
- * per on demand si intende che alcuni servizi mettono a disposizione trasmissioni su Internet che possono essere consumate individualmente in differita o scaricate;
- * podcasting è un modo particolare di mettere a disposizione contenuti on demand su Internet. Il termine deriva da «iPod» (un MP3 player) e dalla parola inglese «broadcasting». In altri termini si tratta di una «trasmissione da portar via». Questa forma di diffusione è utilizzata prevalentemente da artisti esordienti, consumatori e organismi di diffusione che producono e mettono gratuitamente a disposizione su Internet i podcast sotto forma di file MP3.

Gli organismi di diffusione chiedono una legge sul diritto d'autore che consenta loro di ricorrere a queste nuove forme di utilizzazione a condizioni adeguate.

Legge
i supporti
preistorici
senza problemi.
È la tastiera del PC
a creargli qualche
difficoltà...



Barbieri

OPINIONI

COSA NE PENSANO I DIRETTI INTERESSATI

ECCEZIONI ALLA PROTEZIONE NELL'ERA DIGITALE

**In che misura va limitato il diritto
d'autore?**

**I limiti in vigore sono ancora opportuni?
Ce ne vogliono di nuovi?**

«Come musicisti dobbiamo essere anche imprenditori. Ci piacerebbe fissare liberamente il prezzo della nostra musica e non farci prescrivere dalla legge quanto possiamo guadagnare. I modesti compensi distribuiti dalle società di gestione in

Svizzera non sono assolutamente adeguati rispetto all'uso intenso che viene fatto della musica.»

Gotthard – The band

«Internet e i nuovi media rappresentano una sfida per gli organismi di diffusione svizzeri nel loro ruolo di importanti investitori in contenuti audiovisivi. Per garantire anche in futuro la diversità delle opinioni e il diritto di accesso alle informazioni, è indispensabile adattare le principali eccezioni all'era digitale. La revisione non deve creare nuovi ostacoli!»

Dott. Günter Heuberger

Presidente Associazione Radio Private Svizzere, ARPS

«Le eccezioni alla protezione e i relativi diritti al compenso previsti dalla legge non vanno modificati – in passato hanno infatti dato prova della loro utilità. Preferisco che anche nell'era digitale i miei testi siano utilizzati ad uso privato e percepire in cambio un'indennità, all'introduzione di un divieto, perfettamente eludibile dagli hacker, che mi lascia a mani vuote.»

Hugo Loetscher

Scrittore

«Non è possibile conservare a lungo termine e mantenere accessibili le opere dotate di blocco della riproduzione. Questo tipo di blocco pregiudica l'archiviazione elettronica. Un blocco della riproduzione significa fare cadere consapevolmente l'opera nell'oblio.»

Andreas Kellerhals

Direttore dell'Archivio federale svizzero

ELUSIONE DELLE MISURE TECNICHE

Chi può appellarsi ad un uso consentito (ad esempio didattico) deve essere autorizzato ad eludere le misure tecniche?

*«Le misure tecniche di protezione non devono servire a limitare il diritto dei consumatori all'uso privato. Vi è altrimenti il rischio che il divieto sia esteso a qualsiasi genere di copia – che si tratti di un ragazzo che copia un CD o di una studentessa che copia un articolo specialistico. Il motto *free flow of information* deve valere per tutti.»*

Fabiola Monigatti

Responsabile Konsumentenforum kf

«Le misure tecniche contro la pirateria devono restare la regola; le eccezioni vanno riservate a casi speciali previsti. Ecco i tre pilastri reggenti: 1) deve essere rispettata la normale protezione dell'autore, 2) i suoi diritti non vanno eccessivamente limitati, 3) e non va persa di vista la prevenzione della pirateria.»

Dott. Peter Studer

Giornalista e docente, impressum – I giornalisti svizzeri

«Copiare una copia piratata è come riciclare denaro sporco! Non capisco perché l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale esiti a creare i presupposti affinché l'unica copia ad uso privato legale sia quella fatta a partire da un originale legale.»

Victor Waldburger

T.B.A. Music Publishing AG

«Non si può biasimare l'industria del divertimento e dei media perché protegge i propri contenuti con misure tecniche come i blocchi delle riproduzioni e perché chiede che queste siano protette giuridicamente. Tutto ciò non deve tuttavia pregiudicare la copia di CD e DVD per uso privato; dopotutto per queste utilizzazioni oggi gli artisti percepiscono un'indennità.»

*Mathias Gnädinger
Attore*

«I sistemi DRM trattano l'utente come agente perturbatore. Ma è vero il contrario: sono questi sistemi ad impedire l'equilibrio nel diritto d'autore e a favorire esclusivamente gli interessi dei titolari. I sistemi DRM non hanno nulla a che vedere con il diritto d'autore.»

*Cory Doctorow
European Affairs Coordinator Electronic Frontier
Foundation (eff.org)*

«Il consumatore può scaricare il suo pezzo preferito a un buon prezzo senza dover pagare per tutto il CD. Inoltre l'utente può farne un numero definito di copie.»

*Roger Brustio
Country Manager, Apple Computer AG*

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT ED EVOLUZIONE DEI PREZZI

**Il consumatore paga la stessa prestazione
più volte a causa del DRM?**

**Una gestione parallela individuale e
collettiva porta a imposizioni multiple?**

«L'Unione svizzera delle arti e mestieri pretende maggiore riservatezza e meno burocrazia nella riscossione dei compensi degli autori. Purtroppo il numero di compensi continua a crescere e la revisione della legge sul diritto d'autore non farà che inasprire la tendenza alle imposizioni multiple, un punto che l'Unione svizzera delle arti e mestieri rifiuta tassativamente.»

Dott. Pierre Triponez

*Consigliere nazionale e Direttore dell'Unione svizzera
delle arti e mestieri*

«La tecnologia digitale genera un grande numero di possibili utilizzazioni con conseguenze a livello dei compensi. Per l'amministrazione pubblica è indispensabile che la legge sul diritto d'autore crei un regolamento dei compensi che indennizzi unicamente gli usi effettivi. Vanno inoltre evitate le imposizioni multiple per una stessa utilizzazione.»

Dr. Marcel Guignard

Sindaco di Aarau, Presidente dell'Unione delle città svizzere

«Il DRM è una cosa positiva. Ma non garantisce in alcun modo che gli artisti partecipino a queste entrate. Inoltre nonostante, se non addirittura a causa del DRM, le copie per uso privato invece di diminuire aumenteranno. La raccolta e la ripartizione di compensi forfetari non rappresenta un'imposizione multipla bensì un giusto indennizzo.»

Gorge Gruntz

Musicista

DIRITTO DI ACCESSO E PROTEZIONE DEI TITOLARI

**Il diritto di accesso all'informazione è
più importante della protezione del diritto
d'autore?**

«Anche nell'era della tecnologia informativa con contenuti protetti da misure tecniche, deve essere garantita la rivendicazione costituzionale dei settori della formazione, della scienza, della ricerca e della cultura di accedere liberamente al patrimonio intellettuale.»

*Prof. Dott. Jean-Marc Rapp
 Rettore dell'Università di Losanna*

«Noi che siamo attivi in ambito culturale vogliamo che tutti abbiano accesso alle nostre opere e prestazioni a prezzi ragionevoli. Bisognerebbe tenere conto in ugual misura dei diversi interessi in gioco. Non è tuttavia ammissibile abusare dei diritti costituzionali per imporre l'accesso o per chiedere un accesso gratuito.»

Dj BoBo

«Editori e giornalisti attribuiscono molta importanza al libero flusso delle informazioni. L'elaborazione di un'informazione di qualità comporta tuttavia un prezzo e il lavoro giornalistico va protetto. Accesso libero all'informazione non significa dunque accesso gratuito al lavoro svolto dai giornalisti.»

*Norbert Neiningner
 Editore e redattore capo «Schaffhauser Nachrichten»*

UTILIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI

È necessario prevedere un'eccezione nel diritto d'autore per garantire che le opere negli archivi restino accessibili al pubblico? Quali sono gli archivi che ne beneficerebbero?

«Le opere sono conservate negli archivi poiché questi sono una testimonianza del passato e rappresentano una parte irrinunciabile e integrale della memoria collettiva che va conservata, curata e trasmessa. È contrario al diritto costituzionale all'informazione far valere diritti di compenso su queste tracce del passato.»

*Dott. Markus Zürcher
Segretario generale dell'Accademia svizzera
delle scienze umane e sociali (ASSU)*

«La SRG SSR dispone di registrazioni d'archivio da cui, grazie ai servizi on demand, potrebbe trarre profitto anche la collettività. Ciò è tuttavia reso impossibile da un numero enorme di ostacoli giuridici. La presenza di contenuti svizzeri interessanti sia sotto il profilo culturale che sociale nei nuovi media va incentivata. La revisione deve facilitarne l'accesso proponendo una soluzione giuridica realistica.»

*Dott. Theo Mäusli
Presidente Rete, documentazione e archivi,
SRG SSR idée suisse*



ALTRI TEMI D'ATTUALITÀ

La revisione della legge sul diritto d'autore solleva interrogazioni soprattutto in relazione alla ratifica dei trattati Internet dell'OMPI, ma non solo.

Compenso per il prestito bibliotecario

La legge sul diritto d'autore comprende una disposizione sulla locazione di opere. Chi dà in locazione libri, CD, DVD, ecc. paga un compenso all'autore. Conformemente alla legge in vigore ciò non vale invece per il prestito bibliotecario. Il diritto europeo ha già introdotto le percentuali da versare alle biblioteche. Un esempio che sarà seguito dalla Svizzera?

I sostenitori ritengono che la misura garantisca il giusto equilibrio tra gli interessi degli autori, che sono adeguatamente indennizzati per queste utilizzazioni, e il diritto all'informazione della popolazione. I libri dati in locazione non vengono comprati, e proprio questo rappresenta uno svantaggio per gli autori di narrativa che non percepiscono alcun compenso per l'utilizzazione delle loro opere.

Chi è contrario sostiene invece che la disposizione comporterebbe un ulteriore onere finanziario per le biblioteche e un ostacolo alla diffusione del sapere. I critici ritengono che il prestito bibliotecario esente da compenso non danneggi gli autori, ma al contra-

rio ne pubblicizzi gratuitamente il lavoro. Sostengono inoltre che soprattutto nelle scuole superiori si danno in locazione opere i cui autori sono già indennizzati dalle stesse scuole per il loro lavoro di ricerca. Un ulteriore compenso non sarebbe pertanto giustificato.

Diritto di seguito

Il diritto di seguito è teso a garantire agli artisti una parte dell'utile ricavato dalla vendita delle loro opere nel mercato degli oggetti d'arte. L'UE ha introdotto questo diritto nel 2001, mentre in Svizzera la sua introduzione è molto controversa.

Le cerchie degli artisti ne chiedono l'introduzione. Sostengono che rispetto agli altri autori, gli artisti siano svantaggiati, poiché secondo la legge in vigore sono indennizzati una sola volta: quando vendono l'opera originale. Sottolineano inoltre la differenza di trattamento rispetto a chi è attivo nello stesso settore a livello europeo.

L'economia, il mercato degli oggetti d'arte e le cerchie affini nonché diversi artisti sono contrari al diritto di seguito. Il commercio d'arte svizzero occupa una posizione di rilievo a livello mondiale ed ha un grande impatto economico. L'introduzione di un diritto di seguito comprometterebbe questa posizione e in generale la piazza economica svizzera.

Compensi sugli apparecchi

Finora la riscossione di compensi riguardava unicamente i supporti vergini (ad es. CD e DVD) e le fotocopie effettuate nelle scuole, nelle biblioteche e nelle aziende. L'introduzione di un compenso sugli apparecchi renderebbe necessario il pagamento di un compenso anche sugli apparecchi di riproduzione (ad es. fotocopiatrici, scrittori di DVD e PC).

Le persone che esercitano attività culturali sono a favore dell'introduzione di un compenso (combinato) sugli apparecchi. Sperano di ricavarne un'indennità adeguata anche per le utilizzazioni digitali

delle loro opere. Chiedono che nel definire i compensi si tenga conto del comportamento degli utenti e ritengono pertanto che l'imposizione multipla non sia un reale pericolo.

I fabbricanti di apparecchi si sono espressi contro l'introduzione di un compenso sugli apparecchi che, a loro avviso, condurrà a un rincaro degli stessi e non colpisce sufficientemente l'utente diretto. Utenti e consumatori temono imposizioni multiple poiché i compensi si pagherebbero sia sui supporti vergini sia sugli apparecchi. La misura non terrebbe inoltre conto della registrazione di contenuti privati non sottoposti a compenso.

Articolo sui produttori e creazione di opere da parte dei dipendenti

Secondo la legge in vigore è titolare di un diritto d'autore o di un diritto di protezione affine la persona fisica che crea o esegue un'opera. Impiegati e datori di lavoro devono pertanto cedere questi diritti contrattualmente.

Gli organismi di diffusione e le cerchie economiche ritengono tale disposizione inopportuna perché non tiene conto di chi sopporta il rischio economico della produzione dell'opera. Sottolineano inoltre che solitamente la questione interessa le piccole e medie imprese che spesso non dispongono del sapere giuridico necessario per risolvere contrattualmente il problema. Chiedono pertanto l'introduzione del cosiddetto articolo sui produttori che conferisce automaticamente i diritti all'impiegato, rispettivamente al datore di lavoro e al produttore.

Autori e artisti interpreti tuttavia vedono questo articolo come un allontanamento inutile dalla libertà contrattuale e un'interferenza nei solidi contratti di lavoro collettivi del settore culturale. Ritengono poi che l'articolo rappresenterebbe uno svantaggio per gli impiegati e i datori di lavoro meno forti, in particolare gli indipendenti attivi in ambito culturale, e che porterebbe a una espropriazione degli autori e degli artisti interpreti.

Riproduzione a fini di diffusione

Secondo la legge in vigore per utilizzare supporti audio o audiovisivi gli organismi di diffusione non devono chiedere un'autorizzazione bensì pagare un compenso agli artisti interpreti. Perlopiù oggi i supporti audio e audiovisivi non sono utilizzati direttamente per un'emissione, ma vengono prima registrati su un server. Secondo il Tribunale federale gli organismi di diffusione, oltre a pagare il compenso di cui sopra, devono procurarsi l'autorizzazione dell'artista interprete e del produttore del supporto au-

dio per la registrazione. Il Tribunale federale giudica questa situazione insoddisfacente ed ha incitato il Parlamento a regolamentare la situazione in modo che la società di gestione definisca una tariffa unica per il diritto di diffusione e i rispettivi diritti di riproduzione. Gli autori musicali e le case di produzione non vedono la proposta di buon occhio, mentre i produttori di supporti audio la rifiutano sostenendo che si tratta di espropriazione.

Riproduzione temporanea

La trasmissione di contenuti digitali genera un numero di copie indispensabili tecnicamente ma prive di qualsiasi impatto economico. I provider si espongono in questo modo a un notevole rischio di responsabilità per violazioni del diritto d'autore, dal momento che evitare le riproduzioni non autorizzate è praticamente impossibile. Un'eccezione alla protezione secondo la soluzione adottata dall'UE limiterebbe la responsabilità dei provider nell'interesse di un'applicazione efficace dei moderni sistemi di comunicazione.

Software open source

I software open source sono programmi per computer diffusi sotto una licenza cosiddetta open source che conferisce all'utente un numero di diritti che gli consentono di riprodurre, diffondere, modificare e utilizzare liberamente il programma oltre che di disporre dei relativi codici sorgente.

Dal punto di vista dell'utilizzazione i programmi open source si distinguono da quelli tradizionali in quanto il diritto d'autore non ne limita le possibilità di utilizzo ma ne consente addirittura la modificazione. Nondimeno l'autore non rinuncia al suo diritto d'autore, ma lo conserva proprio per poter difendere i diritti conferiti agli utenti e rendere così possibili nuovi modelli commerciali.



GLOSSARIO

Autore

È autore la persona fisica che ha creato l'opera. L'autore ha il diritto esclusivo su determinate utilizzazioni della sua opera e al compenso. I diritti d'autore, ad eccezione di quelli morali, possono essere ereditati e trasmessi a persone o aziende che sono titolari di diritti ma non autori. È autore solo la persona fisica che ha partecipato alla creazione dell'opera.

Copia privata

La legge sul diritto d'autore permette la copia per uso privato. Ciò significa che è legale copiare un'opera su un altro strumento di riproduzione per farne un uso privato o limitato agli amici più stretti. I programmi per computer sottostanno a regole specifiche che non consentono la copia per uso privato.

Digitalizzazione

Per digitalizzazione si intende la trasformazione di informazioni analogiche come testo, immagine e audio in una forma elettronica che può essere registrata ed elaborata a piacimento e senza perdita di qualità.

Digital Rights Management

Digital Rights Management (DRM) significa «gestione elettronica dei diritti». I sistemi DRM consentono la gestione e la commercializzazione elettronica delle condizioni che garantiscono l'accesso ai contenuti digitali e dei diritti per la loro utilizzazione.

Diritti di protezione affini

I diritti di protezione affini sono i diritti conferiti agli artisti interpreti, ai produttori di supporti audio e audiovisivi nonché alle società di diffusione. Data la loro affinità con il diritto d'autore sono regolati dalla stessa legge.

Dominio pubblico

Per dominio pubblico (public domain) si intendono i contenuti liberamente accessibili e gratuiti come libri, musica e software. Si tratta di contenuti non protetti dal diritto d'autore sia perché non lo sono mai stati (per mancanza di «carattere d'opera»), sia perché la durata della protezione è scaduta (ad es. per le opere di Manzoni), sia perché sono stati esclusi dalla legge sul diritto d'autore (ad es. i testi di legge).

Gestione collettiva

Per gestione collettiva si intende la gestione dei diritti di diversi titolari e l'esercizio del loro diritto a un compenso da parte delle società di gestione.

Gruppi di interesse

La legge sul diritto d'autore si limita a distinguere autori e utenti. Nel contesto del dibattito pubblico si distingue invece tra:

- * *persone che esercitano un'attività culturale creando ed eseguendo opere,*
- * *produttori (produttori di supporti audio e audiovisivi, organismi di diffusione e produttori cinematografici),*
- * *utenti e intermediari che utilizzano e diffondono i contenuti professionalmente*
- * *e consumatori*

Licenza

Il titolare di un diritto può autorizzare contrattualmente un'altra persona o azienda a utilizzare la sua opera o prestazione. Questo tipo di contratti sono detti licenze.

Limitazioni del diritto d'autore

Le eccezioni alla protezione del diritto d'autore sono anche definite limitazioni del diritto d'autore. Servono a proteggere importanti interessi di terzi (ad es. protezione della sfera privata, eccezioni a favore dei disabili, determinate utilizzazioni nelle scuole e nelle aziende).

Misure tecniche

Le misure tecniche sono presenti negli apparecchi e nei programmi per computer per evitare che gli utenti accedano illegalmente a contenuti digitali o che li riproducano. Ne sono un esempio il blocco alla riproduzione sui CD audio, i codici regionali sui DVD e la protezione tramite password dell'accesso ai negozi di musica online.

OMPI

L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization – WIPO) è una sottoorganizzazione dell'ONU con sede a Ginevra incaricata delle questioni legate alla proprietà intellettuale. Il suo compito principale è promuovere la protezione della proprietà intellettuale a livello mondiale tramite collaborazioni internazionali occupandosi degli accordi in materia di proprietà intellettuale sottoscritti dai paesi membri dell'ONU. Nell'ambito del diritto d'autore l'OMPI gestisce tra le altre cose la Convenzione di Berna, la Convenzione di Roma e i trattati Internet dell'OMPI.

Opere

Affinché il diritto d'autore protegga il frutto dell'attività intellettuale, devono essere soddisfatte determinate condizioni legali. La protezione è riservata alle opere, cioè alle creazioni immateriali letterarie e artistiche che abbiano carattere individuale e «unico» e quindi «carattere di opera». Anche i programmi per computer sono protetti dal diritto d'autore e in merito la legge prevede disposizioni particolari.

Proprietà intellettuale

La protezione industriale (diritto dei brevetti, dei marchi, del design e della protezione della varietà), il diritto d'autore e i diritti di protezione affini regolano i diritti relativi ai beni immateriali. Più in generale si parla di «diritto dei beni immateriali». Poiché i diritti conferiti creano una situazione di proprietà, si parla anche di proprietà intellettuale.

Società di gestione

Le società di gestione sono associazioni di autori e titolari di diritti d'autore e diritti di protezione affini. Il loro compito principale è la gestione collettiva dei diritti e l'esercizio dei diritti al compenso. In Svizzera ci sono cinque società di gestione: ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM.



LINK

Progetto «Dibattito pubblico sul diritto d'autore» – online

www.dirittodautore.ch

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

www.ipi.ch

Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)

www.wipo.int

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

www.oecd.org

Portale dell'Unione europea sulla società dell'informazione

www.europa.eu.int

→ Società dell'informazione

L'opuscolo sul dibattito

La revisione della legge sul diritto d'autore è complessa e solleva numerose questioni. I diversi gruppi di interesse si sono pertanto riuniti sotto l'egida dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale e hanno discusso insieme gli obbiettivi, le conseguenze, le possibilità e i rischi comportati dalla revisione. Il risultato della discussione è questo opuscolo che non si limita a fornire i dati e i termini chiave relativi al diritto d'autore ma riporta fedelmente i pareri dei diretti interessati.

Per altre informazioni consultate il sito
www.dirittodautore.ch